



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 3495

Seduta del 30/04/2015

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSI
SIMONA BORDONALI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI
GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
FABRIZIO SALA
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Fabrizio Sala

Oggetto

EMERGENZA ABITATIVA: INIZIATIVA DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 2015 PER I CITTADINI IN GRAVE
DISAGIO ECONOMICO

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Rosangela Morana

Il Direttore Generale Gian Angelo Bravo

L'atto si compone di 13 pagine

di cui 7 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431, "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";
- la legge 23 maggio 2014, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 - che ha, tra l'altro, assegnato una dotazione complessiva di 100 milioni di € per l'anno 2015 e modificato la disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art.11 della legge 431/98;
- la legge 4 dicembre 2009, n. 27 – Testo unico delle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica, ed in particolare l'art. 48 "Fondo per il sostegno all'affitto" e l'art 6, comma 2, che prevede la possibilità di destinare risorse per sostenere gli oneri delle categorie deboli che ricorrono al mercato privato della locazione;

RICHIAMATI:

- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura approvato con d.C.r n. 78 del 9 luglio 2013;
- il Programma Regionale Edilizia Residenziale Pubblica 2014 – 2016 approvato con d.C.r n. 456 del 30 luglio 2014;

CONSIDERATO che il Programma Regionale di Sviluppo sopra citato prevede, tra le priorità programmatiche, interventi finalizzati a garantire il diritto alla casa ed in particolare la promozione di forme di sostegno all'affitto destinate a cittadini in situazioni di grave disagio economico;

TENUTO CONTO che il protrarsi della crisi economica e finanziaria causa significative ripercussioni sul reddito disponibile delle famiglie, con seri effetti sul fabbisogno abitativo e sul tasso di sfratti e sollecita un impegno responsabile e tempestivo di Regione Lombardia, in collaborazione con i Comuni, nel provvedere, in particolare, al sostegno delle famiglie in stato di grave disagio economico;

DATO ATTO che negli incontri in data 23 e 24 aprile 2015 sono stati sentiti, a norma dell'art. 48, comma 5, della l. r. n. 27/2009, i Comuni, rappresentati da ANCI, e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, degli inquilini e dei piccoli proprietari;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 "Testo unico delle imposte sui redditi";
- il d.p.r. 30 maggio 1989 n. 223 "Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";
- il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.159 – Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché il decreto 7 novembre 2014 di approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) a fini ISEE;
- il d.p.c.m. 4 aprile 2001 n. 242 - regolamento in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari;
- gli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, relativi alla disciplina dell'ingresso nel Territorio dello Stato e al permesso di soggiorno, i quali prevedono che l'ingresso e la permanenza degli stranieri deve essere documentata da idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno;
- la l. r. 1 febbraio 2012 n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria";
- gli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013;

VISTO, altresì, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 gennaio 2015 di Riparto delle risorse del Fondo nazionale, di cui all'art.11, legge 431/98, per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative all'annualità 2015, che prevede la possibilità di destinare una quota non superiore al 25% del fondo per dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione;

TENUTO CONTO che l'art. 2 della legge 80/2014 introduce la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo anche per sostenere le iniziative di Regioni e Comuni tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato o la rinegoziazione dei contratti esistenti a canoni inferiori;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che:

- con il citato decreto ministeriale del 29 gennaio 2015 sono state assegnate a Regione Lombardia risorse pari a € 16.175.866,54, disponibili sul capitolo 12.06.104.5162 del bilancio 2015;
- le risorse autonome destinate da Regione Lombardia ammontano a € 5.500.000,00, disponibili sul cap. 12.06.104.7886 del bilancio 2015;

RITENUTO di dare attuazione alle iniziative 2015 per il sostegno alla locazione sul libero mercato, destinando alle stesse la somma complessiva pari ad € 21.675.866,54, di cui:

- € 17.635.866,54 riservati al grave disagio economico (contributo all'affitto);
- € 4.040.000,00 riservati alle iniziative per dare idonea soluzione abitativa ai soggetti sottoposti a sfratto per finita locazione di cui all'art. 1, comma 1 della Legge 9/2007 e alle iniziative comunali e regionali per favorire la mobilità nel settore della locazione, la cui disciplina sarà definita con successivo provvedimento della Giunta Regionale;

TENUTO CONTO che per quanto riguarda la misura grave disagio economico (contributo all'affitto):

- dalle stime effettuate sulla base dei dati degli anni precedenti e in considerazione delle risorse disponibili, è possibile ammettere al contributo i soggetti con un valore ISEE-fsa non superiore a € 7.000,00. Tale limite di ISEE-fsa non si applica ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o due soggetti che abbiano come unica fonte di reddito la pensione minima INPS;
- l'importo del contributo riconoscibile è pari a due mensilità del canone annuo di locazione, fino ad un massimo di € 1.200,00;
- i Comuni provvederanno ad adottare e pubblicare il bando, ricevere e istruire le domande nell'apposito software informatico messo a disposizione dalla Regione, erogare i contributi ed effettuare i relativi controlli, tenendo conto di quanto stabilito nell'Allegato 1;
- i Comuni concorreranno con risorse finanziarie proprie per una quota non inferiore al 20% calcolata sull'importo del singolo contributo;
- la Regione, nella fase di determinazione del fabbisogno finanziario da trasferire ai Comuni, qualora le domande pervenute risultassero maggiori rispetto alle risorse disponibili, potrà proporzionalmente ridurre l'importo del contributo;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 e ss.mm.ii. e i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare l'attivazione della iniziativa 2015 per il sostegno alla locazione dei cittadini in grave disagio economico;
2. di approvare l'Allegato 1, "Fondo Sostegno Grave Disagio Economico 2015", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di destinare alle iniziativa 2015 per il sostegno alla locazione la somma complessiva pari ad € 21.675.866,54, di cui:
 - € 17.635.866,54 riservati al grave disagio economico (contributo all'affitto);
 - € 4.040.000,00 riservati alle iniziative per dare idonea soluzione abitativa ai soggetti sottoposti a sfratto per finita locazione di cui all'art. 1, comma 1 della Legge 9/2007 e alle iniziative comunali e regionali per favorire la mobilità nel settore della locazione, la cui disciplina sarà definita con successivo provvedimento della Giunta Regionale;
4. di dare atto che, gli oneri complessivi derivanti dal presente provvedimento ammontano a € 21.675.866,54, di cui € 16.175.866,54, disponibili sul capitolo 12.06.104.5162 del bilancio 2015, ed € 5.500.000,00, disponibili sul cap. 12.06.104.7886 del bilancio 2015;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
5. di prevedere che la Regione, nella fase di determinazione del fabbisogno finanziario da trasferire ai Comuni, per la misura “grave disagio economico”, qualora le domande pervenute risultassero maggiori rispetto alle risorse disponibili, potrà proporzionalmente ridurre l'importo del contributo;
 6. di dare mandato al Dirigente pro-tempore competente di adottare ogni provvedimento utile in adempimento alla presente deliberazione;
 7. di provvedere ad una adeguata pubblicizzazione dell'iniziativa, anche a mezzo stampa regionale;
 8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell'Allegato 1, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs.n.33/2013, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel sito www.casa.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI



Regione Lombardia

Allegato 1 alla d.g.r. n. 3495 del 30 aprile 2015

Fondo Sostegno "Grave Disagio Economico 2015"

Art. 1

Finalità

Regione Lombardia mette a disposizione risorse addizionali a quelle dei Comuni per ridurre nell'anno 2015 l'incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari in condizione di grave disagio economico che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge n. 431/1998. Le condizioni di accesso e i criteri di erogazione del contributo sono individuati in relazione alla situazione economica dei nuclei familiari ai sensi delle disposizioni del presente atto.

Art. 2

Soggetti beneficiari in situazione di Grave Disagio Economico

1. Possono richiedere il contributo i conduttori che nell'anno 2015 sono titolari di contratti di locazione sul libero mercato, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in Lombardia utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale.
2. I richiedenti di cui al punto 1 devono possedere:
 - a. la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell'Unione europea;
 - b. la cittadinanza di un altro stato. In questo caso devono essere in regola ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - disciplina dell'ingresso degli stranieri nel Territorio dello Stato e permesso di soggiorno valido, che ne attesti la permanenza e l'idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni del soggiorno - ed esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo. Devono inoltre avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia.
3. I richiedenti di cui al punto 1 devono avere un ISEE-fsa, calcolato come previsto al successivo art. 6, non superiore a € 7.000,00. Tale limite di ISEE-fsa non si applica ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o due soggetti che abbiano come unica fonte di reddito la pensione minima INPS.
4. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. n. 223/1989¹.
5. Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.

¹ "Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune".

6. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda purché il richiedente dimostri, all'atto dell'erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.
7. I richiedenti sono tenuti a dichiarare di aver beneficiato, nella dichiarazione IRPEF corrispondente, della detrazione spettante per il canone di locazione.

Art.3

Altri soggetti beneficiari

1. Possono richiedere il contributo anche i nuclei familiari che hanno ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che all'atto della presentazione della domanda provino la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a. di avere stipulato contratti efficaci e, se previsto, registrati;
 - b. che il canone costituisca esclusivamente corrispettivo dovuto per il godimento dell'unità immobiliare locata e non includa quote destinate ad altri scopi, ovvero alla costituzione di crediti a favore del socio assegnatario;
 - c. attraverso certificazioni rilasciate dal legale rappresentante, che la cooperativa assegnante non abbia mai ricevuto benefici erogati dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione dell'unità immobiliare, quali agevolazioni, defiscalizzazioni e/o contributi;
 - d. che l'unità immobiliare è sottoposta a vincoli di inalienabilità e non è inclusa in piani di cessione;
 - e. di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio.
2. Possono richiedere il contributo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1 bis, del Regolamento regionale 1/2004, anche i conduttori titolari di contratti di locazione a canone moderato, aventi i requisiti previsti dal precedente art. 2, che per effetto della riduzione dell'ISEE e nelle more del provvedimento di cambio alloggio, abbiano maturato i requisiti per la mobilità da alloggio a canone moderato ad alloggio a canone sociale e non abbiano già beneficiato della riduzione del canone da moderato a canone sociale.
3. Il contributo riconosciuto ai beneficiari del presente articolo deve essere comunque erogato direttamente al proprietario.

Art. 4

Soggetti esclusi dal beneficio

1. Non possono richiedere il contributo i nuclei familiari conduttori:
 - a. nei quali anche un solo componente ha ottenuto l'assegnazione di unità immobiliare realizzata con contributi pubblici, o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
 - b. che hanno stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oppure per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore a 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;
 - c. nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Lombardia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
 - d. che hanno ottenuto l'assegnazione ed abitano, alla data di presentazione della domanda di contributo, unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale, salvo i casi previsti al precedente art. 3;

- e. che hanno ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, salvo i casi previsti al precedente art. 3;
- f. che hanno rilasciato nell'anno 2015 l'unità immobiliare locata, assumendo residenza anagrafica in altra Regione.

Art. 5

Entità ed erogazione del contributo

1. Ai conduttori beneficiari è destinato un contributo pari a due mensilità del canone annuo di locazione, fino ad un massimo di € 1.200,00.
2. Al fine dell'erogazione diretta al conduttore, lo stesso deve presentare, contestualmente alla domanda di contributo, dichiarazione del locatore dell'assenza di morosità, ovvero documentazione valida a dimostrare l'avvenuto regolare pagamento del canone di locazione.
3. In mancanza della documentazione di cui al punto precedente, il Comune, previo contatto con il locatore interessato, erogherà il contributo direttamente a quest'ultimo, a titolo di compensazione del debito.
4. Il Comune, espletate le procedure di verifica dei requisiti procederà alla erogazione del contributo agli aventi diritto.
5. La Regione, nella fase di determinazione finale del fabbisogno finanziario da trasferire ai Comuni, qualora le domande pervenute risultassero maggiori rispetto alle risorse disponibili, potrà proporzionalmente ridurre l'importo del contributo.

Art. 6

Criteri per la determinazione della situazione economica

1. La situazione economica è espressa dall'ISE-fsa (Indicatore della Situazione Economica).
2. L'ISE-fsa è determinato dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR-fsa) con l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-fsa), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità delle agevolazioni per le locazioni.

L'**ISR-fsa** è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti redditi al **31.12.2014**:

- i redditi indicati all'art.4, comma 2, del DPCM n.159 del 5 dicembre 2013;
- gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, purché certificabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere assistenziale, le donazioni, ogni altra erogazione pubblica o privata, i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il contributo affitto (fsa) erogato l'anno precedente, per le somme soggette a tassazione separata (esempio TFR e assegni familiari) e per le indennità di accompagnamento o speciali riconosciute a portatori di handicap totali o parziali;
- la quota del reddito figurativo calcolata attraverso il tasso di rendimento medio per il 2014 pari al 3,00 sul patrimonio mobiliare.

Da questi redditi si detrae:

- a. l'importo dell'imposta netta IRPEF per l'anno 2014;
- b. spese sanitarie detraibili e spese mediche deducibili documentate;
- c. le rette per degenza in casa di riposo solo per familiari ultrasessantacinquenni, fino a un massimo di euro 2.582 annui, se effettivamente pagate.

L'**ISP-fsa** è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i valori patrimoniali indicati all'art. 5 del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013, con esclusione delle franchigie di cui al co. 6 dello stesso art. 5.

Il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare da dichiarare va approssimato per difetto ai multipli interi di € 5.165,00.

Il contributo non è dovuto nel caso in cui la somma dei valori patrimoniali (mobiliari e immobiliari) sia superiore a € 10.330,00, aumentata di € 5.165,00 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare.

La somma dei valori patrimoniali è moltiplicata per il coefficiente 0,05.

3. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-fsa) è calcolato come rapporto tra l'ISE-fsa e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), di cui all'allegato 1 del DPCM n.159 del 5 dicembre 2013, che rappresenta la composizione del nucleo familiare.

Art.7

Presentazione della domanda

1. Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata. Per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE DAL 14 MAGGIO FINO AL 10 LUGLIO 2015

2. La domanda può essere presentata:
 - a. al Comune nel cui territorio è ubicata l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione;
 - b. ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) se convenzionato con il Comune;
 - c. ad altro soggetto se convenzionato con il Comune;
 - d. ai soggetti abilitati alla stipula della Convenzione nazionale, di cui all'art. 2 della legge n. 431/1998, fermo restando l'obbligo di certificazione e trasmissione della domanda mediante CAAF se convenzionato.
3. Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte e tutti gli altri moduli allegati al bando comunale adottato conformemente al presente atto.
4. I soggetti che hanno stipulato più contratti nell'anno 2015 presentano una sola domanda.
5. Il soggetto che riceve la domanda e gli allegati (Comune, CAAF o altro soggetto convenzionato con il Comune) deve prestare l'assistenza necessaria per la sua corretta compilazione, fermo restando la responsabilità del dichiarante.
6. Le certificazioni ISEE-fsa sono rilasciate solo dal Comune e da un CAAF.
7. Il soggetto che riceve la domanda deve rilasciare attestazione di avvenuta presentazione che indichi l'elenco di tutta la documentazione presentata.

Art.8

Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003

1. I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati al precedente art. 7:
 - a. devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente atto;

- b. sono raccolti dai soggetti competenti, Comuni e CAAF ed altri soggetti se convenzionati e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento;
 - c. possono essere scambiati tra i predetti enti e soggetti o comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti.
2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del d.lgs. n. 196/2003. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l'istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato.
 3. Il Comune e la Regione sono i titolari del trattamento dei dati.

Art.9

Controlli

1. Le presenti disposizioni sono rivolte al Comune.
L'azione di controllo opera nell'ambito dei criteri qui indicati ed ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l'ammissibilità delle domande, la congruità della spesa, e l'erogazione del contributo ai beneficiari.
Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nel presente atto e con i bandi adottati dal Comune, il quale si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.
Preliminarmente si evidenzia che i controlli concernenti dichiarazioni e autocertificazioni presentate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, per l'ottenimento del contributo in oggetto devono essere già effettuati in misura idonea dal Comune, in quanto ente erogatore del contributo, così come disposto dagli artt. 71 e 72 del medesimo d.p.r. n. 445/2000.
Si rammenta che per effetto dell'art. 72, ogni Comune deve individuare e rendere note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli e le modalità per la loro esecuzione.
2. I controlli relativi alle dichiarazioni ISEE-fsa inferiori al canone di locazione annuo, rilevabile dal contratto valido e registrato, sono obbligatori e devono essere effettuati prima della erogazione del contributo.
I controlli possono essere inoltre effettuati su casi specifici e a campione.
Le verifiche e i riscontri per i **controlli specifici** possono essere orientati verso:
 - a. Istanze contenenti informazioni con forte grado di complessità.
Rientrano in questa casistica le ipotesi di dati tecnici catastali, di dati reddituali, le indicazioni inerenti la qualità dell'alloggio condotto in locazione, ed altro.
 - b. Istanze e certificazioni con un notevole grado di criticità.
Vi rientrano ad esempio le dichiarazioni rese da soggetti diversi dalla persona titolare del rapporto locatizio, la situazione di lavoro saltuario, la mutabile o mutata composizione del nucleo familiare, ed altro.
 In ogni caso il controllo puntuale delle dichiarazioni deve essere effettuato ogni qualvolta sorgano dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
Il Comune deve in ogni caso sottoporre a **controllo a campione** un numero minimo pari al 20%, delle pratiche ammesse al contributo economico. Tale percentuale potrà essere modificata, fino ad un numero minimo non inferiore al 10%, dal Responsabile del procedimento comunale con provvedimento motivato.
3. Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente.

Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo indebitamente ottenuto provvedendo al recupero della somma erogata, anche per la quota regionale.

Come previsto sempre dall'art. 75, il Comune deve provvedere anche alle dovute segnalazioni di cui all'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000.

Spetta al comune la competenza all'adozione dell'ordinanza di ingiunzione per la violazione dell'articolo 316 ter c.p., nonché il diritto all'introito di tali sanzioni.

4. L'efficacia dei controlli è direttamente connessa e dipendente dai tempi di esecuzione degli stessi. Pertanto è opportuno che le verifiche e i riscontri sulle informazioni siano realizzati in tempi certi e ragionevolmente brevi.

Successivamente alla chiusura del bando comunale, il Responsabile del procedimento avvia i controlli sui casi specifici. Entro un anno dall'adozione del decreto regionale di determinazione dell'importo complessivo del fabbisogno e dei contributi erogabili dai Comuni, il Responsabile del procedimento comunale comunica alla Regione, mediante la procedura informatica, il numero di controlli complessivamente attivati e conclusi, su casi specifici e a campione, e l'entità globale del contributo in relazione al quale sono stati effettuati i controlli.

A titolo premiale ai Comuni adempienti al controllo è riconosciuta una quota pari al 30% del contributo recuperato e/o non erogato per effetto di dichiarazioni mendaci, quota che potrà essere gestita direttamente dai Comuni per emergenze abitative locali. Tale quota sarà calcolata e trattenuta dai Comuni i quali, oltre agli adempimenti previsti dalla procedura informatica, devono fornire alla Regione con la nota riepilogativa prevista al successivo art.10, l'importo dei contributi recuperati e/o non erogati e rendicontare successivamente l'impiego delle risorse premiali.

5. La Regione può effettuare, in coordinamento con i Comuni interessati, controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali reddituali e patrimoniali.

Art. 10

Procedure comunali

1. I Comuni svolgono le procedure per l'individuazione degli aventi diritto al contributo e la sua erogazione.
2. Tutti i Comuni devono:
 - a. comunicare alla Regione formale adesione al Fondo confermando la disponibilità al cofinanziamento, e istituire lo sportello affitto *grave disagio economico* dal 14 maggio al 10 luglio 2015;
 - b. garantire la trasmissione dei dati secondo le modalità previste dalla Regione;
 - c. erogare il contributo previa verifica della completezza della domanda e degli allegati, nonché verifica della registrazione del contratto o l'avvenuta richiesta di registrazione;
 - d. rendicontare l'avvenuta erogazione dei contributi attraverso la procedura informatica e con successiva nota di sintesi che riepiloghi le domande liquidate, le risorse utilizzate e le eventuali risorse regionali residue, distinte per l'anno di riferimento, anche per effetto dei controlli di cui all'art.9. La nota di sintesi riepilogativa è atto amministrativo ufficiale di rendicontazione e monitoraggio delle risorse impiegate, in base alla quale la Regione mette a disposizione le risorse necessarie per integrazioni e conguagli e individua le risorse da trasferire allo Sportello affitto per l'anno successivo.

Art. 11

Procedure informatiche

1. La Regione dal 14 maggio 2015 mette a disposizione dei Comuni, dei CAAF se convenzionati ed altri soggetti se convenzionati una procedura informatica per agevolare l'accesso agli interventi, ridurre i tempi di erogazione e costituire un archivio informatico dei beneficiari.
2. L'accesso alla procedura consente:
 - a. la predisposizione della domanda e degli allegati previsti dal bando e il rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione degli stessi, con l'indicazione dell'ISEE-fsa, dell'idoneità o non idoneità della domanda ad ottenere il contributo a carico della Regione e del Comune;
 - b. l'archiviazione delle domande e dei dati in esse contenuti;
 - c. la formulazione degli elenchi degli aventi diritto e delle relative quote di contributo riconosciute;
 - d. la rendicontazione on-line delle erogazioni avvenute nonché la stampa dei rendiconti;
 - e. l'effettuazione di simulazioni per verificare le condizioni di idoneità per l'accesso al contributo;
 - f. la raccolta di dati informativi sui contratti di locazione.
3. La procedura garantisce la sicurezza degli accessi al database regionale e di trasmissione dati, nonché la possibilità per gli operatori abilitati di modificare la password di accesso alla procedura al fine di mantenere elevati livelli di sicurezza.
4. Gli operatori comunali e dei CAAF sono responsabili ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 della protezione dei dati personali e, pertanto, dovranno porre la massima cura nella conservazione e nell'utilizzo delle password di accesso.

Art. 12

Trasferimento risorse ai Comuni

1. La Regione provvederà, ai sensi del precedente art.5 e con atto dirigenziale, alla determinazione dei contributi e al trasferimento dei fondi ai Comuni.
2. I Comuni erogheranno il contributo ai beneficiari individuati, al termine degli adempimenti previsti dal presente allegato.